

**Felice Mercogliano, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla “cognitio senatus”*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 50, Editoriale Scientifica, Napoli 2009, pp. X-154, ISBN 9788863421316.**

In seguito all’edizione del *senatusconsultum de Cn. Pisone patre (SCPP)* nel 1996 la critica si è cimentata frequentemente sulla ricostruzione delle complesse vicende storiche e giuridiche intorno alla morte di Germanico, sopraggiunta durante la sua missione in Oriente del 19 d.C., e al successivo procedimento avviato dal senato di Roma contro il legato di Siria, L. Calpurnio Pisone, nel 20 d.C. Alla qualità delle conoscenze in merito è stato così impresso un fondamentale incremento che, tuttavia, in Italia non è stato caratterizzato da contributi di respiro monografico.

In tale quadro, l’agile libro che Felice Mercogliano ha pubblicato nel 2009 sull’iter processuale contro Pisone presenta una certa utilità, innanzi tutto, in quanto fornisce al lettore il contesto di fondo entro il quale l’A. svolge la sua indagine, imperniata sul tema della *cognitio senatus*. Il volume si compone di quattro capitoli, ma occorre sin d’ora avvertire il lettore che esso può suddividersi, comunque, fondamentalmente in due sezioni: l’una di inquadramento storico-evenemenziale (pp. 3-57), che pare servire l’esigenza di fornire notizie altrimenti – tra gli specialisti – già note, in modo da orientare quanti fossero digiuni di conoscenze storiche precise sul *SCPP* e sugli eventi ad esso collegati; l’altra di contestualizzazione e analisi giuridica (pp. 61-135), più incentrata sull’argomento trattato specificamente dall’A. Tutto sommato, in verità, la discussione vera e propria del tema della *cognitio senatus* occupa uno spazio inferiore rispetto a quello riservato alla contestualizzazione e, forse, una maggior sintesi nell’una e un più ampio sviluppo dell’altra sarebbero stati apprezzabili. Si tratta di una scelta legittima, tuttavia, se lo scopo è quello di fornire a un lettore poco informato sull’età tiberiana uno strumento di rapida consultazione. Nella parte dedicata all’inquadramento storico, peraltro, l’A. segue meticolosamente il resoconto degli *Annales* di Tacito che, se certo rappresentano la principale e più dettagliata fonte storiografica a partire dalla quale ricostruire la vicenda, tuttavia andrebbero all’occorrenza menzionati non esclusivamente ma, piuttosto, parallelamente con i passi di Svetonio, in misura minore, e Cassio Dione, in misura maggiore, se non altro per ragioni di completezza di informazione circa le fonti di carattere storiografico a nostra disposizione.

Nel capitolo I («*Capax imperii*», pp. 3-35), l’A. inquadra attraverso quattro paragrafi l’argomento oggetto della sua analisi, tracciando un profilo biografico di Pisone, oltre che del suo ‘antagonista’ nella provincia di Siria, Germanico, alla luce del contesto evenemenziale contemporaneo, che indubbiamente fu segnato da gravi tensioni, al punto che il tema politico della guerra civile raggiunse un apice forse mai tanto acuto dalla fine della Repubblica. La descrizione appare molto lineare e viene condotta attraverso una scrittura sufficientemente chiara, che mira a introdurre il lettore alle dinamiche della corte e dell’amministrazione di epoca tiberiana, senza aggiungere elementi innovativi a quanto già noto in dottrina. Viene così, per esempio, elencata (pp. 9-10) una rassegna di processi contro cospiratori anti-tiberiani, per fornire il contesto delle tensioni nel quale

si innesta l'*affaire* Pisone. Nell'ottica di una più completa informazione bibliografica, però, pare lecito lamentare qualche carenza. L'A., quando parla della corte tiberiana *diuisa et discors* (Tac. *ann.* 2.43.5), fa riferimento – p. 8 nt. 19 – ad Aloys Winterling e alla sua *Aula Caesaris* (1999): si tratta di una citazione doverosa, benché sarebbe stato utile menzionare anche lo studio monografico di Mario Pani, che abbastanza lungamente tratta l'argomento<sup>1</sup> e, in termini più generici, l'eccellente contributo di Jeremy Paterson (2007) che, all'interno di una più vasta riflessione sulle corti nel mondo antico, rappresenta un'importante acquisizione nel campo della ricerca sullo sviluppo della corte nell'epoca proto-imperiale<sup>2</sup>.

Il capitolo II («*Maius imperium*», pp. 39-57) concentra l'analisi sulle informazioni offerte dal *SCPP* e si apre con un primo paragrafo di tipo metodologico, ove all'A. preme sottolineare la quantità di studi epigrafici, politico-ideologici e linguistici sul *SCPP* in rapporto alla scarsità o perfino assenza di lavori giuridici sull'aspetto principale del documento epigrafico, che viene individuato nel ruolo del senato in campo giudiziario (p. 39-44). Il giudizio potrebbe certo essere condiviso non solo da quanti lavorino in campo giuridico ma anche da qualsiasi storico avvertito: in tal senso, giustamente l'A. ricorda (p. 40 nt. 3) quanto Jean-Louis Ferrary abbia attribuito fondamentale rilievo alla natura giuridica del documento<sup>3</sup>. Tuttavia l'esposizione sembra sollevare il dubbio che l'A. non gradisca l'approccio interdisciplinare al testo: «uno studio che privilegi aspetti propriamente di diritto romano pare necessario più che mai adesso, in un momento segnato da copiosi studi intorno al testo epigrafico, ma nella schiacciante maggioranza orientati altrove» (p. 39); «ciò potrebbe disperdere il valore che il documento apporta alle nostre conoscenze dell'esperienza giuridica romana» (p. 40); «si prospetta [...] il rischio che scivoli verso una disamina solamente filologica una fonte che è innanzi tutto di diritto romano [...]. A cui al più è stato attribuito significato come documento politico [...] oppure come contributo importante, ma alla conoscenza teoretica dell'ideologia politica imperiale [...] o quale mezzo di comunicazione politica» (p. 41). Eppure proprio la circostanza che tale documento si presti a una multidisciplinarietà di analisi ha costituito e dovrà continuare a costituire una straordinaria occasione che la scienza dell'antico, sulla scorta dello sviluppo degli studi nel corso del Novecento, negli ultimi anni ha potuto sfruttare in modo produttivo al fine di aumentare la conoscenza dei numerosi aspetti evenemenziali, politici, sociali, giuridici, linguistici, ideologici, religiosi, culturali implicati dal *SCPP*.

L'istanza processuale senatoriale attestata nel *SCPP* viene presentata (p. 39) come un laboratorio sperimentale della *cognitio senatus*, oltre che come prima tappa dell'ufficializzazione della *domus Augusta* e di istituzionalizzazione del *fiscus* imperiale (vd. *infra*). Dopo il secondo paragrafo, che non aggiunge nulla a quanto già noto sul rapporto

<sup>1</sup> M. Pani, *La corte dei Cesari fra Augusto e Nerone*, Roma-Bari 2003, 41-46.

<sup>2</sup> J. Paterson, *Friends in High Places: The Creation of the Court of the Roman Emperor*, in A.J.S. Spawforth (ed.), *The Court and Court Society in Ancient Monarchies*, Cambridge 2007, 121-156.

<sup>3</sup> J.-L. Ferrary, *L'épigraphie juridique romaine: historiographie, bilan et perspectives*, in J. Desmulliez, C. Hoët-Van Cauwenberghé (édd.), *Le monde romain à travers l'épigraphie: méthodes et pratiques*, Lille 2005, 58.

tra Tiberio e l'eredità istituzionale di Augusto, il terzo paragrafo presenta al lettore il problema dell'*imperium maius* di Germanico che, se Frédéric Hurllet vuole non superiore a quello di Pisone<sup>4</sup>, l'A. reputa (pp. 56-57) non risolvere la questione delle *epistulae* che Germanico aveva inviate a Tiberio in merito alle ripetute violazioni dei *mandata principis* da parte del governatore di Siria, attestate da *SCPP*, ll. 36-39. Purtroppo l'analisi non prosegue oltre l'espressione di tale problema, che costituisce uno degli elementi tuttora suscettibili di nuova elaborazione da parte degli specialisti del *senatusconsultum* pisoniano.

Nel III capitolo («*Imago cognitionis*», pp. 59-91) l'A. si sofferma sugli elementi prettamente giuridici inerenti alla procedura cognitoria avviata dal senato, sulla scorta della testimonianza di Tacito e del testo del *SCPP*. Attraverso quattro paragrafi viene così fornito il quadro d'insieme relativo alle fasi dell'inchiesta giudiziaria: nel primo, l'A. analizza la dinamica e la cronologia dell'accusa, accettando la tesi di Werner Eck e dei suoi colleghi editori del *SCPP* che hanno posto il processo tra fine novembre e dicembre del 20 d.C., contro la datazione alta proposta da Miriam Griffin e altri studiosi, collocata alla prima metà dello stesso anno (cfr. p. 70 nt. 30)<sup>5</sup>. Nel secondo paragrafo, invece, vengono riepilogate brevemente le pene comminate a Pisone e i benefici riconosciuti ai tre figli del legato di Siria, Marco, Gneo e Calpurnia, quest'ultima identificata come figlia sulla scorta degli studi di Francesco Grelle e Francesca Lamberti<sup>6</sup>. Nel terzo paragrafo, poi, si prendono in considerazione le circostanze che condussero all'assoluzione di Plancina, moglie di Pisone, coinvolta nell'imputazione, limitandosi a riprodurre ancora le linee del racconto di Tacito, mentre nel quarto paragrafo vengono esaminate le pene riservate ai due presunti sodali di Pisone, Visellio Caro e Sempronio Basso. In tal senso, seguendo Tullio Spagnuolo Vigorita<sup>7</sup>, l'A. osserva (pp. 89-90) come quanto deliberato dall'assemblea senatoria non fosse da essa stessa applicato direttamente, ma venisse delegato ai tribunali competenti, di tradizione repubblicana, di cui l'apparato statale disponeva. Tali organi possedevano ormai un rilievo più formale che sostanziale, dal momento che l'assemblea senatoria di fatto stabiliva e rendeva operative le sanzioni, benché tramite il ricorso a strutture che da essa stessa rimanevano apparentemente distinte.

Dopo il lungo riassunto della vicenda giudiziaria svolto sinora, atto a presentare al lettore le tappe del procedimento di *cognitio* attuato dal senato, il conclusivo capitolo IV («*Sine miseratione, sine ira*», p. 93-135) limita innanzitutto l'attenzione sui capi di imputazione a carico di Pisone. Un primo paragrafo, così, riguarda la tipologia della condanna del legato di Siria, *de maiestate*, riproponendo la lettura parallela di Tacito

<sup>4</sup> F. Hurllet, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère*, Rome 1997, pp. 181-197, 297-303.

<sup>5</sup> W. Eck, A. Caballos, F. Fernández, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, 109. Cfr. M. Griffin, *The Senate's Story*, in *JRS*, 87, 1997, 249-263.

<sup>6</sup> F. Grelle, *Il senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *SDHI* 66, 2000, 223-230 [= in Id., *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 463-472]; F. Lamberti, *Questioni aperte sul SC. de Cneo Pisone patre*, in M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Volpe (a c. di), *Studi in onore di Francesco Grelle*, Bari 2006, 139-148.

<sup>7</sup> T. Spagnuolo Vigorita, *Le leggi pubbliche*, in Id., V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma*, 2.2, Torino 1992, 85-152, in part. 87.

e del *SCPP*. Nel secondo paragrafo, si discute nel dettaglio della *domus Augusta*, di cui era già stata ricordata l'ufficializzazione testimoniata per la prima volta dal *senatusconsultum* e della quale viene riconosciuta la sopraggiunta centralità nel sistema del potere imperiale (p. 109): la sua menzione in una deliberazione senatoria come quella del *SCPP* rappresenta indubbiamente un punto di svolta, per cui «si esprime sul piano giuridico un'ideologia imperiale, di modello augusteo» (p. 114). La *domus Augusta* viene intesa come oggetto ultimo e sostanziale degli attacchi di Pisone, e descritta come un organo «che prescinde sia dall'appartenenza alla *gens* che alla *familia*» (p. 116), di cui la *maiestas* appare un tratto caratteristico della sua stessa unità. La scissione tra *domus Augusta* e i poli di *gens* e *familia* appare tuttavia discutibile, perché la retorica del documento epigrafico deve essere distinta dalla sostanza – cioè dalla prassi – delle accuse che giustificano la condanna di Pisone. La famiglia imperiale viene sì celebrata come unitaria e connotata dalla *maiestas*, ma questa è tale perché la *domus* è composta oltre che dai viventi anche, e specialmente, dai *diui* – i defunti Giulio Cesare e Augusto – che ne 'garantiscono' una caratura superumana, a cui partecipano gli stessi membri viventi, da Tiberio all'ancor negletto futuro imperatore Claudio. Si direbbe piuttosto che, lungi dal prescindere dall'appartenenza, la *domus Augusta* descritta nel *SCPP* ne enfatizzi proprio l'ideologia, collegandola al passato 'eroico' dei *diui*. Essa non prescinde da, ma riunisce in sé, le nozioni di *gens* e di *familia*, proponendo sì un modello nuovo, affatto distinto e di per sé superiore a ogni altro nucleo della società, che fa della casa imperiale un'entità inedita nella storia di Roma, ma non perciò avulso dal sistema sociale, di matrice gentilizia, che informava la comunità romana.

Di interesse più giuridico si rivelano gli ultimi tre paragrafi che concludono il volume. Nel terzo, innanzitutto, si richiama il problema dell'approvazione del provvedimento senatorio *per relationem solum* (*SCPP*, I, 173), con riferimento alla tesi di Christopher Mackay che ha ravvisato nella formula l'esito dell'applicazione del *ius relations* da parte di Tiberio<sup>8</sup>. Riprendendo tale opinione, l'A. aggiunge come *per relationem solum* implichi altresì che la votazione del *senatusconsultum* avvenisse senza una ripresa della discussione assembleare, rievocando quanto sostenuto da Claude Nicolet, in un suo rimarchevole contributo, a proposito della procedura giuridica registrata nella *tabula Siarensis*<sup>9</sup>. Specie nell'ultima parte del volume l'A. concentra finalmente il focus sull'analisi concreta del problema della *cognitio senatus*, alla quale dedica il quarto paragrafo (pp. 121-127) mirante a trarre alcune conclusioni: la *cognitio* identifica il senato come un tribunale straordinario che svolgerebbe le funzioni di un'alta corte di giustizia, operante su impulso del *princeps* ma capace di decidere autonomamente. L'A. sottolinea, poi, con particolare enfasi, nel *SCPP*, la genesi della istituzionalizzazione del *fiscus*, a cui riserva il quinto e conclusivo paragrafo (pp. 127-135). L'abusiva sottrazione di denaro dal *fiscus principis* da parte di Pisone per garantirsi il consolidamento del consenso dei suoi soldati attraverso l'elargizione di *donatiua* (*SCPP*, II, 54-55) costituisce un elemento

<sup>8</sup> C. Mackay, *Quaestiones Pisonianae: Procedural and Chronological Notes on the S.C. de Cn. Pisone patre*, in *HSPh.* 101, 2003, 311-370.

<sup>9</sup> C. Nicolet, *La tabula Siarensis, la lex de imperio Vespasiani et le ius relations de l'empereur au sénat*, in *MEFRA.* 100, 1988, 827-866.

integrativo – e, si direbbe, aggravante – dell'accusa *de maiestate* contro il legato di Siria e una inedita formalizzazione giuridica dell'istituto patrimoniale; quest'ultimo aspetto sollecita all'A. alcune riflessioni (p. 129-135) sulla veste del *fiscus* nel diritto romano coevo, e sostiene con fermezza la tesi di Elio Lo Cascio, che attribuisce all'istituto una posizione a sé<sup>10</sup>, non interamente pertinente al diritto privato né al diritto pubblico, «così come s'individua in una definizione costituzionale propria e autonoma il principato tra monarchia e repubblica» (p. 135).

Pur nella sua snellezza, merita sottolineare che il libro è corredato alla fine di indici completi relativi agli autori moderni e, soprattutto, alle fonti antiche, pratica sempre apprezzabile e comune tra gli studiosi del diritto romano, e che dovrebbe costituire un'abitudine per ogni studioso dell'antichità classica. La bibliografia, per contro, risulta sciolta all'interno delle note a piè di pagina invece che in fondo al volume: si tratta, purtroppo, di un uso ancora frequente in Italia e che, a mio giudizio, andrebbe ormai assolutamente evitato per rendere più immediata e organica la consultazione della letteratura secondaria impiegata nella ricerca svolta<sup>11</sup>.

Antonio Pistellato  
(Università 'Ca' Foscari' di Venezia)  
pistellato@unive.it

<sup>10</sup> E. Lo Cascio, *Fiscus principis nostri (SC de Cn. Pisone patre, ll. 54-55). Ancora sulla configurazione giuridica del fisco imperiale*, in Id., *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 163-164.

<sup>11</sup> L'esposizione accusa talora qualche ridondanza (cfr. p. 6 nt. 11: «proponendo una ventina di proposte»; p. 123: «rispettando le rispettive sfere di iniziativa»); a p. 123 si citano le parole de «la studiosa francese» senza mai menzionarla per nome, che il lettore deve ricavare dalle note a piè di pagina: si tratta di Marianne Bonnefond-Coudry.